2026/1710

13.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1710 DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 2026

che attua il regolamento (UE) 2024/2642 concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/2642 del Consiglio, dell'8 ottobre 2024, concernente misure restrittive in considerazione delle attività destabilizzanti della Russia [1], in particolare l'articolo 13, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1) L'8 ottobre 2024 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2024/2642.

(2) Nelle sue conclusioni del 18 e 19 giugno 2026, il Consiglio europeo ha condannato tutti i recenti attacchi ibridi contro l'Unione e i suoi Stati membri. Di fronte al persistere delle campagne ibride condotte da attori ostili, segnatamente Russia e Bielorussia, il Consiglio europeo ha chiesto maggiori e urgenti sforzi per rafforzare la resilienza, migliorare la preparazione, proteggere le infrastrutture critiche, nonché prevenire e scoraggiare gli attacchi ibridi e rispondervi.

(3) L'Unione continua a condannare con risolutezza le attività malevole della Russia dirette contro l'Unione, i suoi Stati membri, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi.

(4) Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che una persona fisica debba essere aggiunta all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2024/2642.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/2642,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

[1] GU L, 2024/2642, 9.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2642/oj.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

K. KALLAS

ALLEGATO

La voce seguente è aggiunta all'allegato I del regolamento (UE) 2024/2642 alla rubrica «A. Persone fisiche»:

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
«80.	Ivan Sergeevich KASYANENKO (russo: Иван Сергеевич КАСЬЯНЕНКО)	Funzione: vicecomandante e alto funzionario del servizio per le operazioni speciali del GRU Grado: tenente generale Data di nascita: 9.9.1975 Cittadinanza: russa Sesso: maschile Numero di identificazione fiscale: 773471856698	Ivan Sergeevich Kasyanenko è vicecomandante del servizio per le operazioni speciali del GRU, che ha assorbito certi elementi dell'unità 29155, ed è un alto funzionario che sovrintende alle operazioni di tale servizio. È stato identificato come principale organizzatore e supervisore delle attività dell'unità 29155 connesse all'Afghanistan, compresi i presunti sforzi volti a fornire incentivi finanziari per gli attacchi contro il personale statunitense e della coalizione internazionale operante in Afghanistan. Ivan Kasyanenko ha inoltre coordinato operazioni legate agli avvelenamenti da Novichok del 2018 di Sergei Skripal e di sua figlia, Yulia Skripal. È stato inoltre collegato al coordinamento di attività clandestine russe in Europa, alla gestione e all'integrazione delle reti del Wagner Group in Africa nel 2023 e a iniziative di cooperazione tecnico-militare che coinvolgono l'Iran. Ivan Kasyanenko è pertanto responsabile di azioni o politiche attribuibili al governo della Federazione russa che compromettono o minacciano la democrazia, lo Stato di diritto, la stabilità e la sicurezza in paesi terzi compromettendo l'ordine pubblico e la sicurezza e sfruttando i conflitti armati, l'instabilità e l'insicurezza, ovvero attua dette azioni o politiche.	13.7.2026».